

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°2/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che alla Società Ortolan Mare S.r.l. sono stati assentiti in concessione con Licenza A.P.T. N.855/2010 il tratto di banchina di Riva da Verrazzano presso il Canale Navigabile di Zaule e l'adiacente pontile antistanti al proprio stabilimento, ai fini della gestione delle proprie attività operative portuali;

tenuto conto che, con nota pervenuta in data 23 dicembre 2011, la sopraccitata Società ha chiesto la chiusura periodica della strada demaniale adiacente al proprio stabilimento nei limiti di tempo necessari allo svolgimento delle operazioni portuali per l'anno 2012;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 19/01/2012;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell' area demaniale marittima di Riva da Verrazzano indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alla strada in questione, sono istituiti:

- a) **i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione nelle 12 ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali (prima della chiusura della strada);**
- b) **i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione dall'inizio delle operazioni portuali (strada chiusa) fino alla loro conclusione.**

1.1 - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b), nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli e mezzi operativi della Società Ortolan Mare S.r.l o dalla stessa autorizzati;
- ai veicoli delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico o dalle stesse autorizzati;
- ai veicoli dei servizi tecnico nautici destinati alle operazioni di accosto e disaccosto delle imbarcazioni oggetto delle operazioni portuali sopraccitate (es.Ormeggiatori);
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;
- ai veicoli in servizio d'istituto dell'Autorità Portuale ed ai veicoli operativi di servizi (A.C.E.G.A.S., Telecom, ecc.);
- ai veicoli commerciali e privati che devono raggiungere le realtà produttive di zona (frontisti).

Art. 2 – Nell'area demaniale marittima individuata nella planimetria al precedente Art.1 di cui alla lettera b), è istituito il divieto di transito pedonale con deroga per:

- il personale della Società Ortolana Mare S.r.l. o dalla stessa autorizzati;
- il personale delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico o dalle stesse autorizzato;

- il personale operativo dell'Autorità Portuale e il personale operativo delle imprese di servizi (A.C.E.G.A.S., Telecom, ecc.);
- il personale dei servizi tecnico nautici destinato alle operazioni di accosto e disaccosto delle imbarcazioni oggetto delle operazioni portuali sopraccitate (es.Ormeggiatori);
- le persone/il personale dipendente che devono raggiungere le realtà produttive di zona (frontisti).

Art. 3 – Il richiedente dovrà permettere ad intervalli regolari e ragionevolmente frequenti, ove sotto l'aspetto della sicurezza l'operazione in corso lo consenta, tramite il blocco delle operazioni portuali e l'apertura della recinzione da parte del proprio personale e/ o di sorveglianza di cui al successivo art.5.5, il normale transito dei veicoli ed delle persone di cui all'art.1.1 ed all'Art.2.

Art. 4 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

- 4.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (12 ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali e relativa chiusura della strada in questione), come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, associando alla stessa - con l'utilizzo di una tabellonistica adeguata - le indicazioni di tutto il periodo della sua validità ovvero la durata prevista delle operazioni portuali, a garanzia della sua esecuzione;
- 4.2** – comunicare via fax al Servizio Controllo e Coordinamento Operativo, al Servizio Sicurezza ed Ambiente dell'A.P.T. (rispettivamente tel. 040-6732314 e 040-6732307) ed alla Capitaneria di Porto di Trieste i giorni d'inizio e fine delle operazioni portuali programmate e gli orari dello svolgimento delle stesse;
- 4.3** – recintare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;
- 4.4** – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, dotare le recinzioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;
- 4.5** – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati (servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale), la massima sicurezza al proprio personale ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 4.6** – impiegare per le operazioni portuali in questione le Imprese portuali titolari della specifica autorizzazione ad operare in ambito portuale ai sensi dell'art.16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e sue successive modifiche ed integrazioni, e/o le Società iscritte all'apposito Registro, istituito ai dell'art.68 Cod.Nav., comma 2;
- 4.7** – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;
- 4.8** – riportare allo stato pristino, al termine di ogni toccata delle navi, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, provvedendo altresì alla pulizia delle stesse, nonché liberandole da ogni tipologia di manufatto, materiale ed altro.

Art. 5 – La presente Ordinanza ha validità fino il 31.12.2012.

Art. 6 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione del precedente Art.1 lettera a), ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione del precedente Art.1 lettera b), rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

Trieste, li 23 GEN. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL DIRIGENTE
della 1^a Sezione
[Signature]

